



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 08.07.2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

**Oggetto: affidamento del servizio di gestione economica del personale per il periodo di 24 mesi
- CIG Z50370410C. Aggiudicazione definitiva e stipula contratto con Dott. Stefano Marchetti.**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Premesso che:

- il servizio di gestione economica del personale richiede specifiche ed approfondite competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale con necessità di un costante puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione e che non è possibile individuare, nell'ambito dell'organizzazione dell'USRA, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;
- si è reso quindi necessario procedere all'individuazione, nel rispetto del principio di rotazione, di un nuovo soggetto affidatario;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta”;

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l'importo della prestazione richiesta e nel rispetto del principio di rotazione, si è ritenuto necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 210 del 01.07.2022 con la quale si è disposto di avviare la Trattativa Diretta tramite MEPA per l'affidamento del servizio di gestione economica del personale USRA per il periodo di 24 mesi, con il Dott. Stefano Marchetti, C.F. MRCSFN76P01A345E, specializzato in consulenza del lavoro con pluriennale e qualificata esperienza;

Vista la Trattativa Diretta n. 3092508 che riporta i dati generali della procedura;

Considerato che al termine ultimo di presentazione dell'offerta, il Dott. Marchetti ha presentato offerta pari ad € 10.000,00, iva esclusa, sottoscrivendo le condizioni del capitolato prestazionale allegato A, per la prestazione, per il periodo di 24 mesi e con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura, del servizio di gestione economica del personale, prot. n.4812 del 08.07.2022

Considerato che l'offerta viene ritenuta congrua, conveniente rispetto al precedente affidamento e ritenuto di accettare la stessa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la prestazione del servizio di gestione economica del personale, per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.08.2022 e con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura, al Dott. Stefano Marchetti, C.F. MRCSFN76P01A345E;

Considerato che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applicano gli ordinari termini dilatori nel caso di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato il certificato di regolarità contributiva DURC, con data 14.04.2022, prot. INPS 30896777 ed acquisito il DGUE con le relative dichiarazioni;

Stabilito di procedere alla sottoscrizione del "Documento di stipula" generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio, prot. n. 4813 del 08.07.2022;

Ritenuto di impegnare la somma di € 10.000,00, più IVA al 22% per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.08.2022;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi trasferiti dal Ministero dell'Interno, Spese di funzionamento 2022, che presentano la necessaria capienza;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa è stato acquisito il codice identificativo gara **CIG Z50370410C**;

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto e di approvare le operazioni relative alla gara telematica mediante Trattativa Diretta sul Mepa (Trattativa n. 3092508) per l'affidamento del servizio di gestione economica del personale per il periodo di 24 mesi, a decorrere dal 01.08.2022 e con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'individuazione del nuovo contraente;
2. di dare atto che l'offerta, prot. n. 4812 del 08.07.2022 viene ritenuta congrua, conveniente rispetto al precedente affidamento e ritenuto di accettare la stessa;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio di gestione economica del personale, al Dott. Stefano Marchetti, C.F. MRCSFN76P01A345E;
4. di procedere alla sottoscrizione del "Documento di stipula", prot. n. 4813 del 08.07.2022 generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio;

5. di impegnare la somma di € 10.000,00, più IVA al 22% per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.08.2022;
6. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dal Ministero dell'Interno, Spese di funzionamento 2022, che presentano la necessaria capienza;
7. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z50370410C**;
8. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 08 luglio 2022

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

